

FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In applicazione di quanto stabilito dal Contratto Collettivo di Lavoro NTV, articolo 10 dell'allegato 3, sottoscritto tra le parti in data 25 luglio 2011 e 1 agosto 2011, le parti, si stabilisce quanto segue.

In data 28 dicembre 2011, presso la sede della *Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA* (di seguito NTV) in Viale del Policlinico 149/b – Roma

tra


la NTV SpA, rappresentata da MASSIMO PADOVANI da una parte;




FILT - CGIL, rappresentata da GABRIELE CERRATTI

e


FIT - CISL, rappresentata da SALVATORE PELLECCIA



UILTRASPORTI, rappresentata da SALVATORE OTTONELLI



UGLT - AF rappresentata da UMBERTO NESPOLI



FAST CONFISAL rappresentata da PIETRO SERBASSI



VISTO

- Il D.lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive modifiche e integrazioni;
- La Legge 8 agosto 1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- Il D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 come successivamente modificato e integrato dalla Legge 29 dicembre 2006 n. 296;


PREMESSO

Che in relazione alle recenti disposizioni legislative in materia di previdenza complementare, aventi tra l'altro ad oggetto anche la devoluzione tramite silenzio assenso del TFR alla previdenza complementare, ferma ed impregiudicata la libertà di ogni lavoratore di scegliere la forma di previdenza complementare cui destinare il TFR, le Parti individuano nel fondo pensione EUROFER, il fondo di previdenza complementare negoziale.

Ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Possono aderire al Fondo Pensione Nazionale a capitalizzazione EUROFER tutti i lavoratori dipendenti che volontariamente si iscrivono.

2. L'adesione al Fondo EUROFER comporterà una contribuzione paritetica a carico dell'azienda e del lavoratore associato, calcolata per dodici mensilità sulle seguenti voci retributive: minimi contrattuali di cui all'articolo 22 allegato 2a del presente accordo contrattuale, aumenti periodici di anzianità di cui all'articolo 23 allegato 2a del presente accordo contrattuale; indennità di funzione quadri di cui all'articolo 25 allegato 2a del presente accordo contrattuale. Il contributo è dovuto nella misura dell'1% a carico del lavoratore associato e dell'1% a carico del datore di lavoro, e con l'esclusione di altro ulteriori elementi retributivi contrattualmente previsti o ulteriori compensi aggiuntivi anche se ricorrenti.
3. L'obbligo contributivo a carico dell'azienda sarà assunto solo nei confronti dei lavoratori dipendenti che aderiranno al Fondo EUROFER.
4. Il lavoratore associato al Fondo potrà incrementare la quota di contribuzione a suo carico dovuta al Fondo, di cui al precedente punto 2, mediante il versamento di contribuzione aggiuntiva secondo le modalità stabilite da Eurofer; tale eventuale contribuzione aggiuntiva non comporta alcun onere o obbligo di contribuzione aggiuntiva a carico dell'Azienda. Secondo le previsioni del Fondo Eurofer è prevista la facoltà del lavoratore di contribuire volontariamente al Fondo, esclusivamente per la quota a proprio carico, anche in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione; in tali casi resta sospeso l'obbligo di contribuzione bilaterale del Fondo da parte dell'Azienda nonché del TFR; il conferimento della contribuzione volontaria avviene secondo i termini e le modalità previste dalla regolamentazione di Eurofer.
5. Per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al Fondo EUROFER, l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno. Per tutti gli altri lavoratori è previsto il versamento al Fondo EUROFER di una quota non inferiore al 50% del Tfr maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo, ove non lo intendano conferire integralmente.
6. Eventuali modifiche relative all'entità della contribuzione dovuta al Fondo, come prevista ai precedenti commi 2 e 5, compatibilmente con le previsioni legislative in materia, sono di esclusiva pertinenza delle parti stipulanti il presente accordo.
7. La quota di adesione, bilaterale e una tantum, dovuta al fondo EUROFER, nonché le ulteriori spese relative alla fase di accumulo e di erogazione delle rendite sono definite dall'organo di amministrazione EUROFER: per i lavoratori associati i relativi importi sono resi noti all'atto dell'associazione tramite la Nota informativa del Fondo EUROFER; il contributo alla gestione del Fondo a carico delle imprese associate è determinato secondo i termini e le modalità previste dalle Fonti Istitutive del Fondo nonché dallo Statuto del Fondo EUROFER.
8. Le Parti si impegnano a richiedere formale adesione al Fondo EUROFER.



9. Per quanto non previsto dal presente accordo le parti rinviando espressamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia, nonché dalla regolamentazione del Fondo EUROFER.

g. DTU
Fininvest



Fit Capital Group
FIT-CISL

VILTRASPORT

U/LT-AF

FASO/Cond/SAI

